



**COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO**  
*Provincia di Varese*

*Via Roma, 54*

*Tel 0332/975151*  
*Fax 0332/700977*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

**N° 40 del 16/05/2017**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON "GUARDIA NAZIONALE" O.N.L.U.S.  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE AMBIENTALE.**

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di maggio alle ore 18:45, presso il Municipio in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
CENTRELLA DANILO	SINDACO	SI
BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	ASSESSORE COMUNALE	SI
CARNIATO CLAUDIO	ASSESSORE COMUNALE	NO
MORETTI MONICA	ASSESSORE COMUNALE	SI
FASTAME SARA	ASSESSORE COMUNALE	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Dott. Danilo Centrella ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: CONVENZIONE CON "GUARDIA NAZIONALE" O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE AMBIENTALE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che il Comune di Cocquio Trevisago diffonde e promuove l'etica del volontariato tra la popolazione e la partecipazione della cittadinanza ad attività di utilità pubblica sociale;
- che il Comune riconosce e sostiene le Organizzazioni di Volontariato presenti e operanti sul territorio e ne promuove la diffusione e le attività;
- che l'Organizzazione denominata "Guardia Nazionale" svolge attività volontaria di vigilanza ecologica, protezione civile, monitoraggio e valorizzazione del patrimonio ambientale, di tutela della fauna, di salvaguardia del territorio e delle aree urbane in supporto alle Autorità competenti;
- che il Comune ravvisa nelle attività dell'Organizzazione una utile funzione di supporto e subordinata collaborazione ai Soggetti ed Enti titolati per legge alla prevenzione nelle materie anzidette;
- che il Comune intende garantire nell'ambito del proprio territorio l'attività volontaria dell'Organizzazione, intesa come azione partecipata della cittadinanza alla tutela e corretta gestione del bene pubblico, pertanto intende stipulare una convenzione per garantire nell'ambito del proprio territorio l'attività di volontariato della "Guardia Nazionale Onlus", come da schema allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;

Visti:

- Lo Statuto vigente dell'Organizzazione ed in particolare i principi ispiratori e le attività istituzionali in esso enunciati;
- gli Statuti ed i Regolamenti Comunali, le Ordinanze Sindacali vigenti;
- il Decreto Dirigenziale della Provincia di Como n. 665 del 20 maggio 2009, iscrivente l'Organizzazione nel Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia;
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 3398 del 29 aprile 2015 iscrivente l'Organizzazione nel Registro Generale Regionale del Volontariato, sezione Regionale, categoria Civile – tutela fauna ed ambiente;

Richiamata la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge n. 689 del 1981;
- la Legge n. 265 del 1999;
- La Legge del 15 marzo 1997 n. 59 "Conferimento di funzioni a Enti locali";
- la Legge del 6 agosto 2015 n. 125 "Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali";
- il Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n.3, recante norme sull'operatività territoriale delle Organizzazioni di Volontariato;
- la L.R. 24 luglio 1993 n. 22 "Legge Regionale sul Volontariato";
- la L.R. 01/04/2015 n. 6 "Disciplina regionale di servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana";
- il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 20 giugno 2011 n. 5591 recante norme sulle convenzioni tra Enti pubblici e soggetti del Terzo Settore;
- il Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 1353 del 2011;

Riconosciuti i principi ispiratori e le attività statutarie dell'Associazione di volontariato denominato "Guardia Nazionale" con sede in Como, che si riassumono nel perseguimento degli obiettivi di tutela e difesa dell'ambiente, della fauna e del territorio dai rischi ambientali ed antropici derivanti da abusi e violazioni delle vigenti normative, di garantire l'assistenza ed il soccorso alla cittadinanza in caso di necessità, di assicurare il necessario supporto ai competenti Uffici Comunali preposti alla tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del pubblico decoro, di garantire l'integrità e la fruibilità del patrimonio urbano in genere, e di promuovere un'efficace azione di cooperazione sociale tra l'Associazionismo tra cittadini e l'Amministrazione Comunale nell'ottica dell'azione partecipata alla tutela del bene pubblico;

Visto lo Statuto dell'Associazione di volontariato "Guardia Nazionale" allegato al presente atto;

Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi il primo dal Responsabile del settore Affari Generali;

Con votazione, unanime favorevole resa nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto delle finalità in merito alla convenzione tra il Comune di Cocquio Trevisago e l'Associazione di volontariato denominata "Guardia Nazionale" con sede in Como.
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione composta da n. 15 articoli che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Conte

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
24/05/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Conte

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva il 16/05/2017

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Conte

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

13/07/2017

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Marco Bonavia

## GUARDIA NAZIONALE

# STATUTO

### -- CAPITOLO I -- DISPOSIZIONI COSTITUTIVE

Art.1 : E' costituita un'Associazione di Volontariato denominata "GUARDIA NAZIONALE", in conformità alla Legge 266/91, che attribuisce alla stessa qualifica di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Associazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e segg. del D. Lgs. 4/12/97 n. 460.

Art. 2 : L'Associazione della Guardia Nazionale (d'ora in avanti, per brevità, Associazione) non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere qualsiasi attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita dalla Legge ritenuta utile od opportuna per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 3 : L'Associazione ha sede nel Comune di Caronno Pertusella (VA); l'Associazione può variare la propria sede legale senza apporre modifiche al presente Statuto.

### -- CAPITOLO II -- PRINCIPI ISPIRATORI E ATTIVITA'

Art. 4 : Principi ispiratori dell'Associazione sono:

- ) il soddisfacimento delle esigenze umane ed ambientali della società;
- ) lo sviluppo ed il rispetto della persona umana, dell'ambiente e del territorio;
- ) la promozione della pacifica convivenza tra i singoli e nel consorzio umano;
- ) il rifiuto dell'esercizio della violenza, sotto qualunque forma.

Art. 5 : L'Associazione liberamente persegue i suoi principi ispiratori mediante attività operative che sono così stabilite:

- a) Espletamento di servizi di Protezione Civile;
- b) Sorveglianza e tutela del patrimonio ambientale, faunistico ed ecologico;
- c) Vigilanza al bene ed all'interesse pubblico;
- d) Tutela e studio del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio;

e) Realizzazione e pubblicazione di stampe, periodiche e non, di carattere informativo ed istruttivo sulle attività e sui principi ispiratori della Associazione;

f) Quant'altro incontri l'esigenza collettiva, compatibilmente con le vigenti leggi.

Art. 6 : Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà altresì aderire ad altre Organizzazioni di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con ogni Ente o sodalizio avente le medesime finalità.

### **-- CAPITOLO III -- I SOCI**

Art. 7 : Sono Soci tutti coloro che aderiscono, nelle modalità previste al seguente art.8, all'Associazione. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età (o che, se minori, siano provvisti del consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci), che condividano principi ispiratori e attività operative dell'Associazione di cui agli artt. 4 e 5, e che intendano in essi impegnare gratuitamente parte a discrezione del loro tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nella misura e nei tempi previsti da apposita delibera di Assemblea.

Art. 8 : L'istanza di adesione all'Associazione va redatta dall'aspirante Socio per iscritto e presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà, nel più breve tempo possibile, sull'accoglimento o sul rigetto della domanda. Gli aspiranti Soci minori di età dovranno allegare alla domanda di ammissione il consenso scritto del genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 9 : Il Consiglio Direttivo comunica per iscritto all'aspirante Socio l'accoglimento od il rigetto della domanda di ammissione. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve indicarne i motivi; avverso il rigetto l'aspirante potrà presentare ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica dello stesso, all'Assemblea che giudicherà il caso alla prima riunione.

### **-- CAPITOLO IV -- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Art. 10 : Tutti i Soci hanno il diritto di essere tempestivamente e regolarmente informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle convocazioni dell'Assemblea, di essere eletti alle cariche sociali e di partecipare alle attività ed alle iniziative comuni dell'Associazione compatibilmente con la disponibilità da loro stessi fornita (vedi art. 7) se non colpiti da provvedimento di sospensione (art. 13). I Soci hanno inoltre diritto di dimissioni dall'Associazione (vedi art. 12 §c).

Art. 11 : I Soci hanno l'obbligo inderogabile di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e quelle prescritte dai Regolamenti, e inoltre di uniformarsi ad esse nel corso delle attività e delle iniziative sociali; di attenersi scrupolosamente, durante le attività sociali, alle disposizioni

ricevute dai Soci di superiore grado e/o carica; di osservare e di fare osservare le disposizioni emanate dagli Organi Sociali; di partecipare alle attività sociali disposte con profitto, attenendosi salvo valide motivazioni contrarie alla disponibilità da loro stessi fornita (vedi art. 7); di operare in armonia con i principi ispiratori dell'Associazione; di conservare con la massima cura le uniformi sociali e l'equipaggiamento eventualmente assegnato osservando rigorosamente i Regolamenti circa il loro porto e utilizzo; di mantenere durante le attività sociali un atteggiamento ed un contegno decorosi e irreprensibili;

Art. 12 :La condizione di Socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità, ovvero per omesso pagamento della quota sociale nei tempi e modi previsti;

c) per dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 20 giorni.

d) per espulsione; tale provvedimento è adottato nei confronti dei Soci di ogni grado e carica i quali si siano inequivocabilmente resi responsabili di gravi atti di indisciplina, di gravi e reiterati comportamenti scorretti o di violazioni comprovate di norme statutarie o di Regolamenti integrativi, i quali arrechino nocimento all'immagine dell'Associazione o causino danni evidenti al patrimonio della stessa, o che abbiano violato deliberatamente il riserbo sui dati personali dei Soci o sulla documentazione sociale, quando previsto.

Altresì è considerato motivo di espulsione ogni comprovato comportamento doloso o affetto da grave negligenza verificatosi nel corso delle attività sociali da cui sia derivato danno o grave pericolo all'incolumità personale dell'interessato o di altri, nonchè l'averne cumulato 120 giorni di sospensione nel corso di un anno. I motivi di espulsione di un Socio possono essere presentati al Consiglio Direttivo da ogni altro Socio e devono essere documentati o seriamente comprovati.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può fare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

La decadenza dalla condizione di socio è ratificata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai §§a, b e c; nei casi di cui al §d è decisa dall'Assemblea nella prima convocazione utile.

Art. 13 : La condizione di socio può essere temporaneamente revocata con provvedimento di sospensione, deciso dal Consiglio Direttivo dopo attenta valutazione delle motivazioni addotte;

la durata della sospensione è stabilita entro un termine minimo di 15 giorni ed uno massimo di 60 gg.

Tale provvedimento si applica nei confronti di Soci di ogni grado e carica dei quali sia stata accertata la violazione di norme statutarie o di Regolamenti integrativi, l'indisciplina verso Soci di grado e carica superiore o Organi Sociali.

Il Socio sospeso è sollevato dalle attività sociali per tutto il periodo di durata della sospensione, conservando però il diritto di voto e di partecipazione all'Assemblea, nonchè il diritto all'informazione sulle attività e iniziative dell'Associazione.

Art. 14 : Possono inoltre aderire all'Associazione tutti coloro i quali, condividendone i principi ispiratori, contribuiscano economicamente od in natura al patrimonio sociale pur non aderendo alla Associazione nei termini di cui allo art. 7. Costoro vengono detti "Sostenitori"; non hanno diritto di voto attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati sulle attività e sulle iniziative sociali.

## -- CAPITOLO V --

### ORDINAMENTO E STRUTTURA GERARCHICA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 : Allo scopo di raggiungere le finalità sociali nella maniera più capillare possibile, l'Associazione è ordinata per territorio in Compagnie Provinciali, a loro volta suddivise in Distaccamenti, ciascuno dei quali ha competenza territoriale su di un prestabilito numero di Comuni. Il numero e la denominazione dei Distaccamenti è stabilito dall'Assemblea ed è aggiornabile in qualsiasi momento con apposito verbale.

Art. 16 : Al fine di perfezionare il soddisfacimento delle esigenze operative l'Associazione ordina i propri Soci in cinque categorie di grado, così stabilite, in ordine gerarchico:

a) Guardie; detto titolo compete a tutti i Soci che non appartengano alle categorie di cui ai § b, c e d; ciascuna Guardia opera nel territorio del Distaccamento in cui risiede salvo espressa richiesta dell'interessato di altre assegnazioni.

All'interno di questa categoria sono istituiti diversi gradi dei quali le Guardie possono essere insignite, per meriti e anzianità di servizio, dai relativi Luogotenenti; detti gradi valgono come riconoscimento e ricompensa e sono stabiliti separatamente dall'Assemblea.

b) Luogotenenti; detto titolo compete alle Guardie che sono incaricate della dirigenza di un singolo Distaccamento. Sono nominati per elezione diretta dalle Guardie componenti il Distaccamento in oggetto; la loro nomina è ratificata dal Comandante Provinciale; la loro carica dura un anno, salvo quanto disposto dall'art.12 ed è reiterabile indefinitamente.

I Luogotenenti hanno la responsabilità dell'operato delle Guardie del Distaccamento cui fanno parte, ne coordinano l'attività, ricevono gli aspiranti, impartiscono incarichi alle Guardie, formano appositi gruppi di lavoro, istituiscono e promuovono le iniziative e le attività sociali relativamente al loro territorio secondo quanto disposto dal Comandante Provinciale, provvedono all'istruzione ed all'addestramento delle Guardie loro assegnate, elargiscono i gradi onorifici alle Guardie. Ciascun Luogotenente è affiancato nelle sue funzioni da una Guardia eletta contemporaneamente nelle medesime modalità e durata, cui spetta il titolo di Alfiere.

c) Aiutanti; detto titolo compete alle Guardie che, per eccezionali caratteristiche professionali, viene incaricato di mansioni direttive nell'ambito della Associazione. Vengono eletti dall'Assemblea e restano in carica un anno, salvo quanto disposto dall'art. 12, e sono rieleggibili. La carica di Aiutante non è cumulabile con quella di Luogotenente o di Comandante Provinciale.

L'Associazione stabilisce in sei il numero massimo degli Aiutanti eletti dall'Assemblea e precisamente:

- un *Aiutante Ispettore*, facente funzione di Vicecomandante della Compagnia Provinciale; è competente per ogni controversia riguardante il contegno, la disciplina, i rapporti interpersonali, l'osservanza delle regole statutarie e dei Regolamenti integrativi.

- un *Aiutante Tesoriere* (vedi art. 27).

- un *Aiutante Segretario* (vedi art. 28).

- un *Aiutante Istruttore*, relatore e curatore dei programmi e dei materiali addestrativi della Associazione, della preparazione e della gestione di corsi e conferenze e della pubblicazione delle eventuali stampe dell'Associazione; è inoltre preposto alle pubbliche relazioni.

- un *Aiutante Referente*, responsabile dello studio preparatorio e delle relazioni conclusive di ogni attività e iniziativa sociale, oltre che della individuazione delle problematiche e delle necessità ad esse relative.

- un *Aiutante Intendente*, responsabile e curatore del materiale e delle attrezzature in dotazione all'Associazione, nonché all'individuazione ed alla segnalazione di carenze e difetti relativi.

- Un *Aiutante Sanitario*, preposto alla consulenza medica nei programmi addestrativi e nelle attività sociali, nonché all'assistenza sanitaria, se necessario, durante le stesse.

Ciascuno degli Aiutanti ha competenza su tutti i Soci, di qualsiasi categoria, carica e grado, nell'ambito delle proprie funzioni specifiche.

E' facoltà di ciascun Aiutante, se lo ritiene necessario, essere assistito nelle proprie funzioni da una Guardia prescelta, cui spetta il titolo di Alfiere.

Gli Aiutanti sono coordinati dal Comandante Provinciale al quale rendono conto del proprio operato.

d) Comandanti Provinciali: il Comandante Provinciale è il responsabile dell'operato delle Guardie effettive ai Distaccamenti sul territorio della Provincia per la quale è competente, dirige e coordina l'attività della Guardia Nazionale sul territorio della Provincia.

Ratifica la nomina dei Luogotenenti eletti dalle Guardie, decide e dispone le attività sociali, commina i provvedimenti disciplinari approvati dal Consiglio Direttivo, sottoscrive accordi e convenzioni con Enti pubblici e altre Associazioni e Organizzazioni in ossequio ai principi ispiratori dello Statuto, coordina l'operato degli Aiutanti e dei Luogotenenti, dispone e dirige le attività formative e l'addestramento e ne è il responsabile, riferisce al Consiglio Direttivo ed al Presidente e Legale Rappresentante del proprio operato e delle attività cui è demandato.

E' facoltà del Comandante Provinciale essere assistito nelle sue funzioni, se lo ritiene necessario, da una Guardia prescelta cui spetta il titolo di Alfiere.

## -- CAPITOLO VI -- ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 17 : Sono Organi sociali dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente e Legale Rappresentante (d'ora in poi per brevità Presidente);

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun compenso ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alle loro funzioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 : L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci, di qualunque categoria, grado e carica, tutti aventi uguale diritto di voto. E' presieduta dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno entro il 30 aprile;

- su richiesta del Consiglio Direttivo;

- su motivata richiesta di almeno un decimo dei Soci.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta determinando data e ora della prima convocazione nonché la data e l'ora della seconda convocazione, che deve aver luogo almeno il giorno successivo alla prima.

Le convocazioni sia ordinarie che straordinarie dell'Assemblea sono comunicate ai Soci mediante lettera non raccomandata a tutti i Soci, anche se sospesi o espulsi in attesa di giudizio definitivo, almeno 15 giorni prima della data prevista; la lettera di avviso deve indicare giorno, ora e luogo della convocazione e l'ordine del giorno con tutti gli oggetti del dibattito.

Art. 19 : L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria od in forma straordinaria.

Art. 20 : L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega conferita ad altro Socio e ciascun Socio presente in Assemblea può essere latore di una sola delega.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 21 : Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese per maggioranza dei voti favorevoli; per le votazioni si procede per alzata di mano; per l'elezione delle sole cariche sociali si procede a scrutinio segreto su scheda; nelle delibere riguardanti il Bilancio ed in quelle circa le loro responsabilità, gli Organi amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e debbono essere riportate, assieme ad una sintesi del dibattito, in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 : L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti specifici:

- discute ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Comandante Provinciale e Presidente e gli Aiutanti;
- dispone la revoca delle cariche sociali;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative ed i termini di versamento;
- discute ed approva i Regolamenti integrativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- decide sull'espulsione dei Soci e sugli eventuali ricorsi contro il rigetto di domanda di ammissione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 22bis : L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche allo Statuto l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei Soci, col voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 23 : Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea; dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

E' convocato dal Presidente ogni volta che vi sia oggetto di delibera o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera non raccomandata contenente data, ora e oggetto della convocazione da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della stessa.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza di Consiglieri; le deliberazioni sono fatte per maggioranza favorevole dei presenti e per alzata di mano, tranne nei casi riguardanti le persone ove si procederà per scheda a scrutinio segreto.

Art. 24 : Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo che non sia riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere di Assemblea;
- redigere e predisporre all'Assemblea il programma generale annuale di attività;
- presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro stabilendone qualifiche, mansioni, retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti integrativi;
- ricevere, accettare o respingere le domande di ammissione degli aspiranti;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ratificare la decadenza dei Soci ai sensi dell'art. 12, § a, b e c.

Art. 25 : Laddove siano irreversibilmente impediti uno o più amministratori il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei relativi supplenti, attingendo alle graduatoria dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita, indice nuove elezioni per nuovi amministratori.

Art. 26 : Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale; è eletto dall'Assemblea e dura in carica un anno; è rieleggibile.

Il Presidente oltre alle facoltà di cui all'art. 16 §d, nell'ambito dell'amministrazione sociale ha facoltà, tra l'altro, di:

- 1 - riscuotere pagamenti di qualsiasi natura ed a qualunque titolo ed a rilasciarne quietanza;
- 2 - nominare avvocati e procuratori nelle controversie riguardanti l'Associazione davanti a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa in ogni grado di giudizio;
- 3 - conferire deleghe e procure generali e speciali;
- 4 - delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale;
- 5 - adottare, se le circostanze lo impongono, motivati provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo; qualora quest'ultimo fosse impossibilitato alla ratifica, dei provvedimenti risponde direttamente il Presidente.

Il Presidente, in caso di assenza, dimissioni, sospensione o radiazione, viene surrogato dall'Aiutante Ispettore sino al suo rientro in carica o sino alla successiva elezione. Al Presidente spetta il titolo di Capitano; in sede di elezione l'Assemblea può stabilire, se i suoi meriti e/o l'organico dell'Associazione lo suggeriscono, di attribuirgli il titolo di grado superiore previsto dai Regolamenti Integrativi vigenti.

Art. 27 : L'Aiutante Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione circa l'esercizio finanziario e la tenuta e custodia dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e finanziario e del bilancio preventivo sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo.

Ha la facoltà di operare con istituti di credito e uffici postali, di aprire e chiudere conti correnti, firmare assegni di traenza e girare assegni di incasso, effettuare prelievi ed eseguire qualunque operazione inerente le sue mansioni; ha firma libera e disgiunta da quella del Comandante Provinciale e Presidente per importi il cui limite massimo è fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 : L'Aiutante Segretario redige e custodisce tutti gli atti dell'Associazione, il Libro dei Soci, le copie e gli originali dei documenti legali, lo Statuto, è il responsabile della relazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. E' altresì responsabile del trattamento e della custodia dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

## **-- CAPITOLO VII --**

### **PATRIMONIO, ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29 : L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Art. 30 : Le entrate sociali sono costituite da:

- a) quote associative e contributi spontanei di Soci e di Sostenitori;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualunque titolo pervenga all'Associazione.

Art. 31 : Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti e successioni ereditarie;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32 : Il patrimonio sociale deve essere utilizzato secondo le vigenti leggi, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità sociali.

Le quote sociali sono intransferibili: in caso di decesso, dimissioni o espulsione di un Socio la sua quota sociale resta di proprietà dell'Associazione.

Art. 33 : Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23; in caso di scioglimento il patrimonio sociale, dedotte le passività sarà devoluto interamente ad altre Associazioni od Organizzazioni di Volontariato, Comitati o Fondazioni operanti in analoghi settori. In nessun caso sono distribuiti beni o risorse ai Soci.

Art. 34 : Il presente Statuto è integrato da Regolamenti integrativi emanati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, allo scopo di disciplinare e regolare il funzionamento delle attività sociali, l'uso delle attrezzature e le procedure operative in tutte le circostanze in cui i Soci prestano la propria opera. Detti Regolamenti acquistano la forza di regole sociali e debbono essere osservati alla stregua dei disposti statutari.

Art. 35 : Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Associazione. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla vigente legislazione in materia.

**IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE**  
**Carè**

**L'AIUTANTE SEGRETARIO**  
**Sozzi**

Registrato all'Ufficio del Registro di Saronno in data 23/12/2003, al n. 4701 serie 3.

**IL DIRETTORE**  
**(Dr. S. Acquaviva)**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ dell'anno 2017 presso il Municipio di Cocquio Trevisago è stipulata la seguente

## CONVENZIONE

**tra**

il Comune di Cocquio Trevisago, Provincia di Varese, nella persona del Sindaco pro-tempore, dott. Danilo Centrella;

**e**

la O.n.l.u.s. “Guardia Nazionale”, Organizzazione di Volontariato con sede legale in Como, via Napoleona 1, rappresentata per l'incarico dal Presidente e legale rappresentante Sig. Franco Zerbato, in qualità di responsabile delle attività in oggetto.

Il Comune di Cocquio Trevisago

### **premesse**

- che il Comune diffonde e promuove l'etica del Volontariato tra la popolazione e la partecipazione della cittadinanza ad attività di cooperazione sociale;
- che il Comune riconosce e sostiene le Organizzazioni di Volontariato presenti ed operanti sul territorio e ne promuove la diffusione e le attività;
- che l'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus svolge attività volontaria di vigilanza ecologica, protezione civile, monitoraggio e valorizzazione del patrimonio ambientale, di tutela della fauna, di salvaguardia del territorio e delle aree urbane in supporto alle Autorità competenti;
- che il Comune ravvisa nelle attività dell'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus una utile funzione di supporto e subordinata collaborazione ai Soggetti ed Enti titolati per legge alla prevenzione nelle materie anzidette;
- che il Comune intende garantire nell'ambito del proprio territorio l'attività volontaria dell'Organizzazione, intesa come azione partecipata della cittadinanza alla tutela e corretta gestione del bene pubblico;

### **Visti**

- Lo Statuto vigente dell'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus ed in particolare i principi ispiratori e le attività istituzionali in esso enunciati;
- gli Statuti ed i Regolamenti Comunali, le Ordinanze Sindacali vigenti;
- il Decreto Dirigenziale della Provincia di Como n. 665 del 20 maggio 2009, iscrivente l'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus nel Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia;
- Il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 3398 del 29 aprile 2015 iscrivente l'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus nel Registro Generale Regionale del Volontariato, sezione Regionale, categoria Civile – tutela fauna ed ambiente;

### **richiamata**

la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “*Legge quadro sul volontariato*”;
- il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 “*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

- la Legge n. 689 del 1981;
- la Legge n. 265 del 1999;
- La Legge del 15 marzo 1997 n. 59 “*Conferimento di funzioni a Enti locali*”;
- la Legge del 6 agosto 2015 n. 125 “*Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali*”;
- il Regolamento Regionale 8 giugno 2001 n.3, recante norme sull’operatività territoriale delle Organizzazioni di Volontariato;
- la L.R. 24 luglio 1993 n. 22 “*Legge Regionale sul Volontariato*”;
- la L.R. 01/04/2015 n. 6 “*Disciplina regionale di servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*”;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del 20 giugno 2011 n. 5591 recante norme sulle convenzioni tra Enti pubblici e soggetti del Terzo Settore;
- il Decreto della Giunta Regionale della Lombardia n. 1353 del 2011;

### **Allo scopo**

del perseguimento degli obiettivi di tutela e difesa dell’ambiente, della fauna e del territorio dai rischi ambientali ed antropici derivanti da abusi e violazioni delle vigenti normative, di garantire l’assistenza ed il soccorso alla cittadinanza in caso di necessità, di assicurare il necessario supporto ai competenti Uffici Comunali preposti alla tutela dell’ambiente, dell’igiene pubblica e del pubblico decoro, di garantire l’integrità e la fruibilità del patrimonio urbano in genere, e di promuovere un’efficace azione di cooperazione sociale tra l’Associazionismo tra cittadini e l’Amministrazione Comunale nell’ottica dell’azione partecipata alla tutela del bene pubblico,

### **Stipula**

con l’Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus la presente Convenzione affinché la medesima svolga le sue attività statutarie sul territorio di competenza del Comune di Cocquio Trevisago , per le finalità e negli incarichi di seguito previsti e regolati, nei modi previsti dalle vigenti Leggi, impiegando allo scopo il personale volontario, i mezzi ed i materiali in proprio organico, per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2017;.

### **A tale scopo è convenuto quanto segue:**

#### **Art. 1 – oggetto della convenzione**

Il Comune avvia con l’Onlus Guardia Nazionale, che accetta nelle condizioni e disposizioni qui di seguito regolate, specifico rapporto di collaborazione finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate, in modalità gratuita e volontaria:

1. cooperazione con gli Uffici di Polizia Locale e Comunale preposti alla prevenzione e vigilanza sulle Leggi, norme e ordinanze in materia di tutela del territorio, del patrimonio ambientale, del patrimonio urbano e dell’igiene pubblica, al fine di tempestiva informazione e segnalazione delle infrazioni e contravvenzioni nelle anzidette materie;
2. tutela e difesa della fauna, degli animali e del patrimonio ecologico al fine di tempestiva informazione e segnalazione delle infrazioni e contravvenzioni nelle anzidette materie;
3. attività di prevenzione e intervento di protezione civile, soccorso alla popolazione e difesa del territorio in caso di rischio o emergenza;

4. cooperazione e sinergia, in via subordinata e collaborativa, con gli Uffici di Polizia Locale e Comunale per il regolare svolgimento dei servizi pubblici, della viabilità e della prevenzione dei rischi, in occasioni ed eventi pubblici e/o manifestazioni, in emergenza e per ogni necessità o urgenza dagli stessi Uffici sollecitata;

## **Art. 2 – modalità di svolgimento**

1. I servizi e le attività in collaborazione descritti al prec. Art. 1 saranno espletati, nelle forme e per gli effetti della presente Convenzione, sull'intero territorio comunale ed ogni pertinenza di esso, nelle aree urbane, extraurbane, forestali, silvo-agricole e acque, in collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione Comunale e con i suoi competenti Organi e Uffici, nel rispetto dei limiti e delle modalità operative previsti dalla normativa vigente e in osservanza delle facoltà ed attribuzioni riservati per Legge alle Autorità ed agli Enti locali, Regionali e di Stato titolati all'accertamento ed alla repressione dei reati.
2. Le attività ed i servizi di collaborazione qui previsti e regolati sono svolti avvalendosi di prestazione gratuita e volontaria degli aderenti all'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus individuati per l'incarico come di seguito indicato, e nessun compenso o corrispettivo può essere disposto o reclamato per la prestazione dei medesimi, fatte salve le necessità di copertura delle spese di esercizio come regolato nel successivo art. 5. Altresì le disposizioni contenute nella presente convenzione non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente o subordinato tra le parti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di dettagliare separatamente, qualora necessario, le istruzioni specifiche a disciplina di situazioni o fatti particolari afferenti alle attività oggetto della presente Convenzione.

## **Art. 3 – assunzione di impegno dell'Organizzazione**

1. La Guardia Nazionale Onlus per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad assicurare la disponibilità di almeno n. 3 operatori Volontari individuati fra i propri aderenti, in possesso dei prescritti requisiti di legge, per almeno 3 volte alla settimana.
2. La Guardia Nazionale Onlus certifica con la stipula della presente convenzione, che i propri Volontari aderenti sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia, invalidità, morte e responsabilità civile contro terzi ai sensi delle vigenti Leggi (ex art. 4 Legge 266/91) come da polizza da allegare alla presente convenzione.
3. La Guardia Nazionale Onlus si impegna altresì a effettuare i servizi e le attività previste e regolate dalla presente Convenzione nel rispetto della normativa contrattuale, previdenziale, assicurativa nonché la normativa riguardante la prevenzione degli infortuni e la sicurezza personale sul luogo di intervento (ex D. Lgs 81/2008 e succ. mod.).
4. La Guardia Nazionale Onlus certifica inoltre che i Volontari aderenti, individuati per l'esecuzione della presente Convenzione, hanno autocertificato ai sensi di legge di essere in possesso dei previsti requisiti morali, professionali e di idoneità psico-fisica.

#### **Art. 4 – risorse a disposizione**

1. La Guardia Nazionale Onlus dispone l'impiego dei propri mezzi, materiali, attrezzature e del personale volontario in organico secondo le modalità operative che riterrà adeguate e sufficienti per il corretto funzionamento delle attività sopra dette.
2. I Volontari, i mezzi, le attrezzature e i materiali impiegati nelle attività oggetto della presente Convenzione verranno elencati separatamente in documento d'impianto.
3. La Guardia Nazionale Onlus risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati, di proprietà della medesima, messi in opera.

#### **Art. 5 – copertura delle spese di esercizio**

1. Per le attività previste dalla presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale determina ed ammette a rimborso per l'anno 2017 un contributo pari ad € 500,00 (cinquecento).
2. Detto importo così come qui determinato è comprensivo di tutti gli oneri di funzionamento delle attività qui regolate ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 266/1991, comprese le spese relative alla copertura assicurativa dei Volontari, ed è inteso a copertura delle spese di esercizio delle medesime.
3. Per le attività oggetto della presente convenzione, non può essere erogato né reclamato alcun compenso o corrispettivo, ad alcun titolo, né altro rimborso non compreso nel precedente punto1, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale per eventi emergenziali o di eccezionale gravità ed urgenza.
4. L'importo di cui al precedente punto1 è riferito alla durata temporale della presente Convenzione di cui al succ. Art. 6.
5. La documentazione contabile è presentata dall'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus al termine di ciascun anno di esercizio della presente convenzione, ovvero a richiesta dell'Amministrazione Comunale ed è certificativa dell'attività svolta.

#### **Art. 6 – durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata temporale di mesi sette a decorrere dalla data di sottoscrizione tra le parti.
2. Decorso tale termine la convenzione non è tacitamente rinnovata.
3. La Guardia Nazionale Onlus si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato o delegato dall'Amministrazione Comunale delle interruzioni che, per grave e giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei Volontari operatori.

### **Art. 7– frequenza attività**

1. L'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus assume l'incarico di svolgere le attività elencate al precedente Art. 1 con la frequenza di n. 3 turni operativi settimanali, da documentare con rapporto di servizio da fornire ai competenti Uffici Comunali.
2. Restano salvi gli interventi d'urgenza in caso di necessità e/o emergenze urbane o ambientali.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere eccezionalmente dei turni operativi supplementari, in merito alle attività sopra dette.
4. L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare senza ritardo al responsabile individuato dall'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus ogni evento o circostanza che possa incidere sul funzionamento delle attività oggetto della presente Convenzione.

### **Art. 8 - sede delle attività**

1. L'Amministrazione Comunale indirizza avvisi, comunicazioni scritte ed elettroniche alla sede territoriale della Guardia Nazionale Onlus competente per territorio, presso il Distaccamento di Varese sito in Gazzada Schianno, via Roma 59.
2. La Guardia Nazionale Onlus si impegna a comunicare senza ritardo all'Amministrazione Comunale ogni variazione o modifica dell'indirizzo sopra riportato.
3. La Guardia Nazionale Onlus garantisce, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico e di posta elettronica costantemente attivo, presso il quale è reperibile un responsabile del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza.

### **Art. 9 – programmazione e verifica**

1. L'Onlus Guardia Nazionale predispone un programma operativo per la realizzazione delle attività e degli interventi e ne concorda i contenuti con l'Amministrazione Comunale.
2. Annualmente, e comunque al termine della validità della presente Convenzione, il responsabile individuato dall'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus di cui al succ. Art. 11 presenta alla Amministrazione Comunale una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dalla Guardia Nazionale Onlus attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi delle attività oggetto della presente Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

### **Art. 10 – accesso logistico ed a infrastrutture**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire alla Guardia Nazionale Onlus, dietro ricevuta a firma del delegato responsabile di cui al succ. Art. 11, eventuali chiavi di accessi, barriere ecc., autorizzazione ad accedere ad aree speciali, e quanto altro necessario allo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione.

2. Il loro utilizzo e custodia saranno sotto la responsabilità dell'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus affidataria e dovranno essere restituite all'Amministrazione Comunale al decorrere od alla risoluzione della presente Convenzione.
3. Smarrimento, sottrazione o danneggiamento delle stesse dovrà essere senza ritardo comunicato agli Uffici Comunali.

#### **Art. 11 – responsabili attività**

1. Le parti individuano e indicano qui di seguito le figure di responsabilità che risponderanno dello svolgimento dei servizi in oggetto e resteranno reperibili per ogni necessità di comunicazioni afferenti ai disposti della presente Convenzione, come segue:
2. per l'Organizzazione di Volontariato Guardia Nazionale Onlus è responsabile del servizio il sig. Stefano Pellati, il quale certifica alla stipula della presente Convenzione di avere comunicato i propri recapiti di servizio telefonici, elettronici e domiciliari all'Amministrazione Comunale;
3. per il Comune è referente per il servizio il Sindaco.
4. I responsabili sopra individuati vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e le facoltà dei destinatari delle attività stesse.
5. I responsabili sopra individuati verificano i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione attraverso incontri periodici, visite sul posto, colloqui con i fruitori, questionari, riunioni, e altre modalità ritenute opportune.

#### **Art. 12 – trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, la Guardia Nazionale Onlus assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Amministrazione Comunale.
2. Responsabile del trattamento dei dati sensibili in propria custodia è la Guardia Nazionale Onlus nella persona del legale rappresentante, in premessa generalizzato.
3. Responsabile del trattamento dei dati sensibili trasmessi all'Amministrazione Comunale è il Sindaco.
4. La Guardia Nazionale Onlus:
  - Dichiarata di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
  - Si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari
  - Si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805/2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche relative alle attività affidate e regolate dalla presente Convenzione.
  - Si impegna a nominare ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.196/2003 i soggetti incaricati del trattamento e di impartire specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati.

- Si impegna a comunicare al Sindaco ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché il Comune, ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
- Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'Amministrazione Comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- Consente l'accesso dell'Amministrazione Comunale o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### **Art. 13 – risoluzione**

1. L'Amministrazione Comunale può risolvere la presente convenzione previa comunicazione di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte della Guardia Nazionale Onlus degli impegni assunti così come regolati dalla presente Convenzione, ovvero per scioglimento o cancellazione della Guardia Nazionale Onlus dal Registro Generale Regionale del Volontariato, senza oneri a proprio carico oltre alla liquidazione delle spese d'esercizio sostenute sino alla data della risoluzione.
2. La Guardia Nazionale Onlus può risolvere la presente convenzione previa comunicazione di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale degli impegni assunti così come regolato dalla presente Convenzione.

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. Per ogni controversia è competente il foro di Como.
2. Per tutto ciò non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 15 – spese contrattuali**

1. La presente Convenzione è redatta in duplice copia ed è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'Art. 8, c.1, della Legge 266/1991.

*Per la Guardia Nazionale Onlus*

*Per il Comune di Cocquio Trevisago*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : CONVENZIONE CON "GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA" O.N.L.U.S.  
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE AMBIENTALE.


---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li 11/05/2017



Il Responsabile Settore  
Marco Bonavia


---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li 16/05/2017



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Conte

---